

Associazioni e sport n. 6/2020

I bilanci di Odv e Aps: il difficile matrimonio tra elementi civilistici e aspetti fiscali

di Chiara Borghisani – dottore commercialista

In un precedente contributo¹ abbiamo illustrato, per sommi capi, le Linee guida per la redazione dei bilanci degli Enti di Terzo settore pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2020. Il ruolo informativo del bilancio, schematizzato nel contributo citato, assolve a molteplici finalità che non sono solo riconducibili alla doverosa informativa che deve essere data ai diversi *stakeholder*.

Nel presente contributo proveremo ad analizzare le implicazioni pratiche e teoriche dell'adozione dei suddetti schemi da parte di due particolari tipologie di ETS, le Odv e le Aps.

Per poter procedere con la disamina non possiamo prescindere da un inquadramento fiscale dei 2 soggetti al fine di illustrare compiutamente quale ruolo può, anzi deve, avere lo schema di bilancio anche ai fini della corretta rappresentazione fiscale dell'ente.

L'annosa diatriba tra bilancio civilistico e bilancio fiscale che da sempre vede contrapposti aziendalisti a professionisti, trova, nel caso dei bilanci degli ETS, un'accelerazione della stessa.

Infatti, la qualifica fiscale degli ETS, commerciali e non commerciali, fonda la sua genesi proprio dai dati contabili e risulta, di tutta evidenza, nella riclassificazione del bilancio: civilistico per gli ETS commerciali, secondo le Linee guida qui commentate per gli ETS non commerciali. Non solo, per quest'ultimi il bilancio dovrà, a parere di chi scrive, permettere una prima verifica fiscale proprio in ordine alla possibilità di potersi qualificare, e segnatamente iscriversi alla relativa sezione del Runt, come Odv o Aps.

Vediamo come.

Le attività che un ETS può svolgere sono rappresentabili nel seguente modo.

Attività di interesse generale articolo 5 , D.Lgs. 117/2017	Attività diverse articolo 6 , D.Lgs. 117/2017	Raccolta fondi articolo 7 , D.Lgs. 117/2017
Redditi da mero godimento		

¹ C. Borghisani, "[Linee guida per i bilanci degli ETS e adempimenti per l'anno 2020](#)" in Associazioni e Sport, n. 5/2020.

A queste tipologie di attività devono essere ricondotti i ricavi/proventi scaturenti dall'esercizio delle stesse (provenienza), a prescindere dalla finalizzazione (destinazione) delle risorse (finanziare l'attività di interesse generale). Il criterio dell'utilizzo, dell'assorbimento, avverrà per l'attribuzione dei costi/oneri alle diverse tipologie di attività.

Gli schemi per le Odv

Le attività di interesse generale rappresentano “l'anima” dell'Ente di Terzo settore, vale a dire determinano la sua appartenenza (in concorso con requisiti soggettivi) al mondo ETS e sono il primo, e imprescindibile parametro per valutare non solo l'appartenenza al mondo ETS, ma anche la natura fiscale prima delle attività svolte, poi dell'ente.

Infatti il paradigma di commercialità recato dall'[articolo 79](#), D.Lgs. 117/2017 non si basa più sul tipo di attività svolta, sulla tipologia di soggetto che la pone in essere o sul soggetto destinatario della stessa², ma unicamente sulla verifica “numerica” dei dati di bilancio afferenti, sul fronte dei ricavi/proventi ai corrispettivi pagati dai fruitori delle attività di interesse generale o dalla P.A. in regime di accreditamento, convenzione o contrattualizzazione, e sul fronte dei costi/oneri a quelli riferibili, quali costi effettivi, alle diverse attività di interesse generale.

Le attività di interesse generale svolte da un'Organizzazione di volontariato scontano un vincolo molto più rigoroso di quello recato dall'articolo 79, commi 2 e 2-bis, D.Lgs. 117/2017 applicabile alla generalità degli ETS poiché per le Organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'[articolo 33](#), comma 3, CTS, tutte le attività di interesse generale, a prescindere dal committente, devono essere svolte a rimborso spese “*salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6*”.

Vale la verifica

Rette+contributi singola AIG= rimborso spese sostenute e documentate

Attività di interesse generale non commerciale

Alcune osservazioni:

1. la prima osservazione, molto banale, è che le convenzioni non potranno definire un prezzo del servizio ma si dovranno limitare a indicare le spese ammesse, sulla base di un *budget*, e solo in sede di rendicontazione scaturirà il rimborso attribuibile;

² Sul punto vedremo che la qualità di socio rileva solo per le associazioni di promozione sociale mentre per la generalità degli ETS è influente. Anzi, parte della dottrina ritiene che laddove il pagamento per la fruizione dei servizi o dei beni nell'esercizio di attività di interesse generale sia eseguito dai soci sia da considerarsi sempre e comunque attività commerciale a prescindere dalla verifica di cui all'articolo 79, CTS, illustrata nel corpo del presente contributo.

2. da questa prima banale considerazione scaturisce più che un'osservazione una domanda: le spese rendicontabili sono solo quelle dirette o anche quelle indirette? Se il rimborso avviene dalla Pubblica Amministrazione, l'[articolo 56](#), comma 4, CTS, in tema di convenzioni, stabilisce che il rapporto convenzionale deve disciplinare:

“le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa,, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione”.

Pertanto, nelle convenzioni con la P.A. anche i costi indiretti sono rimborsati in quota parte sulla base dei criteri fissati nella convenzione stessa. Ma se il rimborso avvenisse da parte di un soggetto che non sia la P.A., per analogia, si applicherebbe il medesimo criterio? Le norme nulla dicono sul tema anche se appare abbastanza ragionevole ammettere a rimborso quota parte delle spese indirette a prescindere dal soggetto che eroga il rimborso;

3. riflessione ulteriore che segue il ragionamento sopra esposto: come definire per i costi indiretti la “quota parte imputabile direttamente” non tanto all'attività di interesse generale (problema comune a tutti gli ETS) quanto alla singola attività in convenzione. Il livello di dettaglio, o per dirlo in termini più appropriati, di contabilità analitica, da implementare per la rilevazione sia dei costi diretti, sia degli indiretti per i quali individuare un adeguato (??) criterio di ribaltamento è estremamente sofisticato e complesso, difficile da attuare per enti di medio-piccole dimensioni;

4. e se la medesima attività fosse svolta a rimborso spese da parte dei fruitori dell'attività di interesse generale che sono soci dell'Odv? Parte della dottrina, interpretando quanto disposto al comma 6, [articolo 79](#), CTS, ritiene che laddove il pagamento per la fruizione dei servizi o dei beni nell'esercizio di attività di interesse generale sia eseguito da soci, sia da considerarsi sempre e comunque attività commerciale a prescindere dalla verifica di cui all'articolo 79, commi 2 e 2-bis, CTS. Se dovesse valere tale interpretazione anche per le Odv allora l'attività assumerebbe i connotati dell'attività commerciale con un'evidente penalizzazione di un'attività che deve rispettare un vincolo molto forte (rimborso spese) ma che in ragione del soggetto (socio) che rimborsa la spesa assumerebbe comunque la natura di attività commerciale. Questo sembra davvero andare controcorrente all'intento del Legislatore che ha pensato per le Odv un ambito di non commercialità molto ampio;

5. infine un'ultima riflessione su quanto stabilito al comma 3, [articolo 33](#), CTS laddove prevede che l'attività di interesse generale se svolta non a rimborso spese sia da considerarsi attività diversa. Sarebbe opportuno meglio esplicitare il concetto:

a) una cosa è dire che se l'attività di interesse generale è svolta non a rimborso spese allora la stessa è fiscalmente trattata al pari di una attività diversa, che concorrerà, al pari delle altre attività diverse, alla verifica del rispetto dei limiti recati dal decreto sulle attività diverse, e tassata come attività commerciale;

b) altra cosa è dire che un'attività di interesse generale laddove svolta non a rimborso spese sia attività diversa. È proprio semanticamente inappropriato, se vale la distinzione illustrata nella prima parte del presente contributo la natura delle attività esercitate da un ETS (AIG, attività diverse, raccolta fondi) non può mutare in ragione della remunerazione ritraibile per tale attività. Se l'attività svolta è riconducibile, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, a un settore dell'[articolo 5](#), CTS non potrà considerarsi attività diversa strumentale e secondaria a tale settore solo perché la remunerazione eccede il mero rimborso delle spese. È illogico.

Oltre alle attività di interesse generale, le attività dalle quali un'Organizzazione di volontariato può trarre risorse economiche, sono declinate al comma 2, [articolo 33](#), cod. civ.:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi;
- attività diverse.

Nel novero di queste attività/fonti, il Legislatore all'[articolo 84](#), CTS³ ne individua alcune, parzialmente diverse, caratterizzanti le Odv, alle quali assegna un beneficio fiscale legato alla non commercialità delle stesse:

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale (fattispecie, questa, riconducibile nel novero delle raccolte pubbliche occasionali di fondi).

Volendo provare a schematizzare la natura fiscale delle diverse fonti da una Odv avremmo questa situazione:

³ Sulla scorta di quanto già previsto per le Odv di cui alla L. 266/1991 nel Decreto 25 maggio 1995.

Attività non commerciali	Attività commerciali
AIG svolte a rimborso spese	AIG svolte non a rimborso spese
Quote associative	Attività diverse
Contributi pubblici e privati	
Donazioni e lasciti testamentari	
Raccolta pubblica occasionale di fondi	
Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, nel rispetto dei vincoli articolo 84	
Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, nel rispetto dei vincoli articolo 84	

Alla luce della disamina fiscale condotta sino a ora, come si vanno a collocare le diverse voci indicate all'interno dello schema di bilancio, rendiconto gestionale (Mod. B) e quali informazioni è possibile trarre dallo stesso?

Il rendiconto gestionale è uno schema a sezioni divise e contrapposte, a proventi e ricavi da una parte, e a costi e oneri dall'altra, a loro volta suddivisi in aree gestionali che riprendono l'articolazione per attività sopra schematizzata. Dalla contrapposizione fra costi (oneri) e ricavi (proventi) scaturisce l'avanzo (disavanzo) di gestione prima e dopo le imposte. Secondo lo schema in esame, è possibile anche determinare l'avanzo/disavanzo di ogni area gestionale che potrà essere utile anche ai fini fiscali.

Area attività di interesse generale (A)

Desta qualche perplessità la collocazione delle voci "A4) erogazioni liberali" e "A5) 5xmille", in questa area anziché, proprio nel rispetto della classificazione delle attività recata dal Codice, nell'area della raccolta fondi. È indubbio che tali proventi siano destinati a sostenere l'attività di interesse generale, così come sono finalizzate a sostenere l'attività di interesse generale le attività diverse e gli altri proventi finanziari o patrimoniali: la finalità per le quali sono raccolte e impiegate non cambia la natura del tipo di provento.

Tale area dovrebbe accogliere, a parere di chi scrive, solo i corrispettivi scaturenti dalla remunerazione delle attività di interesse generale. I proventi/ricavi generati dalle attività di interesse generale sono i corrispettivi pagati per fruire delle attività stesse.

Lo schema "snellito" non si presta comunque a una facile compilazione.

Il primo interrogativo che sorge è il seguente: quale è la differenza tra il punto "A2) proventi degli associati per attività mutuali" e il punto "A3) ricavi per prestazioni e cessioni agli associati e fondatori"? Si tratta a tutta evidenza del rimborso spese che i soci effettuano per le prestazioni ricevute nell'esercizio

di attività di interesse generale, ma qual è la differenza tra le due voci? Una prima lettura porterebbe a ritenere che il punto A2) sia riferibile alle quote corrisposte dai soci delle Società di Mutuo Soccorso⁴ per la costituzione del fondo comune dal quale vengono poi elargiti i sussidi ai soci. Se così fosse questa voce non verrebbe mai movimentata dagli altri ETS. Ma una lettura più “machiavellica” della norma porta a ritenere che la distinzione dei due punti rispetto ai corrispettivi pagati dai soci fondi la sua ragione d’essere nella possibilità di verificare il rispetto dell’[articolo 8](#), CTS.

Il comma 3, lettera d), articolo 8, CTS individua proprio come fattispecie di distribuzione indiretta di utili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soci a condizioni più favorevoli, a meno che tale cessione non configuri il perseguimento delle attività di interesse generale. Pertanto, il punto 2 dovrebbe riguardare solo ed esclusivamente quelle cessioni effettuate a condizioni più favorevoli ai soci proprio in ragione della loro qualità. Il punto A3 invece dovrebbe essere compilato per quelle cessioni a soci a condizioni di mercato. Ancora una volta il Legislatore ha “caricato” sugli enti un lavoro improbo per tali rendicontazioni, degne di una contabilità industriale di una grande azienda. Ma poiché trattasi di Organizzazioni di volontariato che recano un vincolo di remunerazione delle attività di interesse generale molto stringente (solo rimborso spese) non ha senso la distinzione sopra illustrata poiché non vi è un prezzo, maggiore uguale al prezzo di mercato, ma solo un ristorno per le spese sostenute per l’erogazione del servizio. Va da sé che le Organizzazioni di volontariato dovrebbero svolgere la loro attività prevalentemente nei confronti di terzi ([articolo 32](#), comma 1, CTS) pertanto l’attività nei confronti dei soci dovrebbe avere carattere residuale essendo prevalente, anche in termini numerici, quella effettuata nei confronti dei terzi (voce A7 “*Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi*” dello schema di bilancio).

Altro elemento che dovrebbe emergere di tutta evidenza dalla riclassificazione è che l’attività di interesse generale è svolta a rimborso spese, quindi con pareggio dei totali di costo e ricavo e con saldo a zero della differenza delle due voci, proprio per permettere quella verifica necessaria a qualificarsi come Organizzazione di volontariato ([articolo 33](#), comma 3, CTS).

Se l’area di attività ricomprende anche voci che non nascono dall’esercizio dell’attività di interesse generale, come sopra indicato, il risultato dell’attività di interesse generale che emerge dallo schema di bilancio è fuorviante.

⁴ Anche l’utilizzo del termine provento, vale a dire privo di qualsivoglia rapporto di sinallagmaticità, porta in questa direzione. Infatti, le somme corrisposte dai soci delle SMS non sono erogate a titolo di pagamento di un servizio ricevuto ma come “fondo di garanzia” a sostegno di tutti i soci che si trovassero nelle condizioni di bisogno codificate da statuto e da regolamento. Il sussidio eventualmente ricevuto dai soci non è commisurato all’entità di quanto versato dai soci stessi.

E sempre nella logica di evidenziare le corrette aree di attività, quale destinazione dare alle attività decommercializzate recate dall'[articolo 84](#), CTS? Se non vi sono dubbi che la lettera c)⁵ è una tipologia di raccolta pubblica occasionale di fondi e pertanto allocabile nell'area della raccolta fondi, punto C2), quale allocazione dare ai punti a) e b)⁶ dell'articolo 84, CTS? Se fossero riconducibili alle attività di interesse generale, allora dovrebbero rispettare il vincolo del rimborso spese andando a limitare una voce che il Legislatore, nel prevedere l'agevolazione della decommercializzazione, ha pensato come attività che non sconta alcuna limitazione. Parimenti se fossero allocate nell'area delle attività diverse, concorrerebbero alla determinazione dei limiti che saranno definiti in apposito decreto attuativo per l'esercizio delle attività di cui all'[articolo 6](#), CTS potendo, laddove remunerative, sbilanciare tale verifica. Ragionando "per esclusione" l'area più corretta parrebbe essere quella della raccolta fondi, nello specifico il punto "C3) Altri proventi" anche se la raccolta fondi si caratterizza per uno scambio non corrispettivo tra donante e ricevente, fattispecie che non si realizza nelle attività di cui ai punti a) e b), articolo 84, CTS.

L'area delle attività di interesse generale dovrebbe mettere in luce che i proventi scaturenti dalla remunerazione delle stesse (convenzioni o corrispettivi pagati da soci/terzi) sono svolti al solo rimborso spese, con saldo di area pari a zero.

Area attività diverse (B)

Anche in quest'area confluiscono voci⁷ che, a parere di chi scrive non sono riferibili a tali attività poiché afferenti l'area della raccolta fondi, per le quali valgono le considerazioni fatte per l'attività di interesse generale. Inoltre, tale allocazione non è priva di rilevanza ai fini fiscali poiché soggetta a limiti dimensionali che non sono affatto previsti per la raccolta fondi. Sarebbe davvero paradossale se un Odv fosse condizionata nella raccolta fondi dai parametri delle attività diverse con il rischio di vedere penalizzata la raccolta delle risorse necessarie per il perseguimento delle attività di interesse generale (che lo ricordiamo sono a mero rimborso spese).

L'area delle attività diverse dovrebbe riguardare tutte quelle attività non riconducibili nel novero delle attività di interesse generale che sono, potenzialmente, attività commerciali.

⁵ Articolo 84, comma 1, lettera c), CTS Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni e celebrazioni e simili.

⁶ Articolo 84, comma 1, lettera a), CTS Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
lettera b) Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.

⁷ Nell'area delle attività diverse confluiscono voci quali, B2) Contributi da soggetti privati e B4) contributi da enti pubblici (a fondo perduto, NdA), la cui "provenienza" non è imputabile all'esercizio di attività diverse.

È un'area estremamente "delicata" poiché soggetta alla verifica di requisiti che saranno stabiliti in apposito decreto e la cui secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale, dovrà essere illustrata a cura degli amministratori. La riclassificazione dovrebbe mettere in luce il valore complessivo dei ricavi scaturenti dalle attività diverse per consentire la verifica del rispetto dei limiti applicabili alle stesse, nonché, per le organizzazioni di volontariato, la possibilità di applicare il regime forfettario recato dall'[articolo 86](#), CTS per le attività commerciali svolte.

Area raccolta fondi (C)

L'area della raccolta fondi accoglie gli oneri sostenuti e i proventi realizzati attraverso tale istituto che ha trovato per la prima volta definizione formale all'[articolo 7](#), CTS.

L'analisi del testo dell'articolo 7, CTS consente di ricavare gli elementi caratterizzanti l'istituto, in particolare l'analisi combinata dell'articolo 7 con l'[articolo 79](#), commi 4 e 5, CTS permette di evidenziare due distinte modalità di raccolta fondi (alle quali sono legate poi obblighi rendicontativi specifici): la raccolta fondi erogativa e la raccolta fondi "corrispettiva".

La raccolta fondi erogativa, riconducibile al punto "*C1) Proventi da raccolte fondi abituali*" è caratterizzata dall'impoverimento del donante a fronte di un arricchimento del ricevente senza che vi sia alcuna controprestazione tra i due soggetti.

La raccolta fondi corrispettiva occasionale, punto "*C2) Proventi da raccolte fondi occasionali*", accoglie le raccolte pubbliche occasionali di fondi normate all'articolo 79, comma 4, lettera a), CTS. Ai sensi del citato articolo, per tale raccolta fondi, che presenta una componente sinallagmatica (il prezzo pagato non corrisponde però al valore del bene ricevuto), è in ogni caso esclusa l'imponibilità dei fondi pervenuti a condizione che la raccolta sia avvenuta mediante offerte di beni o servizi di modico valore in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione con conseguente qualificazione delle attività così attuate in termini di non commercialità, anche ai fini Iva (articolo 79, comma 5-bis e [articolo 89](#), comma 18, CTS).

Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di un carattere di corrispettività, per gli ETS non commerciali la raccolta fondi assume una valenza ai fini tributari qualificandosi come attività commerciale. L'attività di raccolta fondi continuativa corrispettiva (merchandising attraverso il sito, per esempio) dovrebbe trovare, a parere di chi scrive, corretta allocazione tra le attività diverse poiché trattasi di vendita di beni che non sono riconducibili allo svolgimento di attività di interesse generale e che hanno rilevanza fiscale sia ai fini Iva sia ai fini dei redditi. Il dubbio che si può porre, legato alla qualificazione dell'attività di raccolta fondi sinallagmatica e continuativa come attività diversa, è se tale collocazione tra le attività

diverse debba anche “scontare” i limiti che saranno fissati da apposito decreto per tali attività. Sul punto i pareri in dottrina sono contrastanti.

La raccolta pubblica occasionale di fondi, oltre ad indicazione nello schema di bilancio, è soggetta ad apposito e separato rendiconto, correlato da relazione illustrativa, da predisporre e depositare presso il Runt, unitamente al bilancio, entro il 30 giugno di ogni anno ([articolo 48](#), comma 3, CTS).

Il punto “C3) Altri proventi” potrebbe invece essere deputato ad accogliere le attività decommercializzate dell'[articolo 84](#), lettera a) e b), CTS come sopra argomentato.

L'area della raccolta fondi così strutturata dovrebbe consentire, in primissima battuta, di appurare che le raccolte hanno apportato fondi all'ente e non “sottratto” risorse (detta in altri termini, le entrate realizzate con la raccolta fondi devono essere superiori ai costi sostenuti per attuarle). In secondo luogo, il totale dei proventi così declinato costituisce, unitamente alle altre entrate non commerciali, il contraltare da contrapporre ai ricavi commerciali per determinare la natura dell'ente.

Alla luce delle riflessioni formulate proviamo a “compilare” lo schema⁸ da parte di una Odv mettendo in neretto le voci movimentabili.

Oneri e costi	Proventi e ricavi
A) Costi e oneri da attività di interesse generale	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Servizi	2) Proventi degli associati per attività mutuali
3) Godimento beni di terzi	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori-voce residuale (rimborso spese)
4) Personale	4) Erogazioni liberali
5) Ammortamenti	5) Proventi del 5xmille
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	6) Contributi da soggetti privati
7) Oneri diversi di gestione	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi (rimborso spese)
8) Rimanenze iniziali	8) Contributi da enti pubblici (rimborso spese da convenzione)
	9) Proventi da contratti con enti pubblici
	10) Altri ricavi, rendite e proventi
	11) Rimanenze finali
Totale	Totale
	Avanzo/disavanzo AIG (saldo 0)

⁸ Lo schema riportato è quello del rendiconto gestionale che non differisce in modo sostanziale dal rendiconto per cassa se non in 2 aspetti:
 1. nel rendiconto per cassa mancano le voci tipicamente di una contabilità per competenza (rimanenze, ammortamenti, accantonamenti, etc.) poiché non danno luogo a movimenti finanziari che sono i soli rilevati nel rendiconto per cassa;
 2. il rendiconto per cassa è integrato da un prospetto a sé stante nel quale vengono rilevate le movimentazioni finanziarie relative a investimenti o disinvestimenti o movimenti finanziari di erogazione/rimborso prestiti.

B) Costi e oneri da attività diverse	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	<i>1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori (attività corrispettive non riconducibili nel novero art. 5 o AIG non svolte a rimborso spese)</i>
2) Servizi	2) Contributi da soggetti privati
3) Godimento beni di terzi	<i>3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi (raccolta fondi continuativa corrispettiva, attività corrispettive non riconducibili nel novero dell'articolo 5 o AIG non svolte a rimborso spese)</i>
4) Personale	4) Contributi da enti pubblici
5) Ammortamenti	5) Proventi da contratti con enti pubblici
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	6) Altri ricavi, rendite e proventi
7) Oneri diversi di gestione	7) Rimanenze finali
8) Rimanenze iniziali	
Totale	Totale
	Avanzo/disavanzo attività diverse
C) Costi e oneri da raccolta fondi	C) Ricavi, rendite e proventi da raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali	<i>1) Proventi per raccolte fondi abituali (liberalità, contributi pubblici a fondo perduto, donazioni e lasciti, 5xmille)</i>
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	<i>2) Proventi per raccolte fondi occasionali (raccolte pubbliche occasionali di fondi, lettera c) articolo 84)</i>
3) Altri oneri	<i>3) Altri proventi (attività di cui alle lettere a) e b) articolo 84 CTS)</i>
Totale	Totale
	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari	<i>1) Da rapporti bancari</i>
2) Su prestiti	<i>2) Da altri investimenti finanziari</i>
3) Da patrimonio edilizio	<i>3) Da patrimonio edilizio</i>
4) Da altri beni patrimoniali	<i>4) Da altri beni patrimoniali</i>
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	<i>5) Altri proventi</i>
6) Altri oneri	
Totale	Totale
	Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali
E) Costi e oneri di supporto generale	E) Proventi di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1) Proventi distacco del personale
2) Servizi	<i>2) Altri proventi di supporto generale (quote associative, contributo pubblico a fondo perduto)</i>
3) Godimento beni di terzi	
4) Personale	

5) Ammortamenti	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	
7) Altri oneri	
Totale	Totale
	Avanzo/Disavanzo prima delle imposte
	Imposte
	Avanzo/disavanzo d'esercizio

Sul fronte costi e oneri lo schema presenta la grande criticità legata alla ripartizione dei costi comuni alle diverse aree (c.d. costi promiscui) che meriterebbe un approfondimento a sé stante

Schemi di bilancio per Aps

Lo schema di bilancio applicato alle Associazioni di promozione sociale riprende sostanzialmente le osservazioni illustrate per le Odv con alcune precisazioni, importanti, legate alle specificità (decommercializzazioni) riservate alle Aps.

Le attività di interesse generale svolte da un'associazione di promozione sociale soggiacciono al vincolo recato dall'[articolo 79](#), commi 2 e 2-bis, CTS così rappresentabile:

Attività di interesse generale
La modalità di svolgimento qualifica la natura dell'attività
Vale la verifica
Rette+contributi singola AIG < costi effettivi
(al netto partecipazione alla spesa)
Attività non commerciale
Oppure
Rette+contributi singola AIG > costi effettivi
(al netto partecipazione alla spesa)
MA ricavi non superiori di oltre il 5% dei costi
max per due esercizi consecutivi
Attività non commerciale

Ma con 2 deroghe importanti:

1. se l'attività di interesse generale è svolta in convenzione con la P.A., allora la stessa può essere svolta solo a rimborso spese ([articolo 56](#), CTS), ugualmente a quanto avviene per le Odv;
2. se i corrispettivi che remunerano l'attività di interesse generale sono corrisposti da soci⁹, questi non soggiacciono alla verifica di cui all'articolo 79, commi 2 e 2-bis, CTS.

⁹ La platea dei destinatari di tale agevolazione, articolo 86, comma 1, CTS è più ampia e ricomprende: associati e familiari conviventi degli stessi, associati di altre organizzazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte

Le deroghe indicate impattano in modo sostanziale sulla rappresentazione dei dati.

All'interno dei proventi delle attività di interesse generale vi sono 3 tipologie degli stessi:

- a) corrispettivi pagati da terzi che non devono eccedere i costi effettivi (con la tolleranza del 5% max per 2 esercizi consecutivi);
- b) rimborso delle spese da parte della P.A.;
- c) corrispettivi pagati dai soci (nell'accezione ampia esplicitata nella nota 9) che godono della non commercialità.

In siffatta situazione la complessa e macchinosa attribuzione dei costi promiscui all'area A) di interesse generale trova un'ulteriore complicazione nell'andare ad attribuire i costi complessivi di area alle 3 tipologie di proventi per verificare, nelle prime due, il rispetto dei vincoli posti dalla normativa fiscale. Oltre alle attività di interesse generale, le attività dalle quali le Associazioni di promozione sociale di possono trarre risorse economiche, sono declinate nei commi successivi al primo dell'[articolo 85](#), CTS in un'alternanza di fattispecie imponibili e agevolate:

- comma 2: cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi (non commerciale)
- comma 3: attività diverse quali la cessione di beni nuovi per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aereoportuali, nonché le prestazioni di gestione di spacci aziendali e mense, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale, pubblicità commerciale, telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari (commerciali);
- comma 4: somministrazione di alimenti e bevande e organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, dietro pagamento di corrispettivi specifici, svolta nel rispetto delle condizioni recate al comma 4, lettere a) e b), articolo 85, CTS attuata da Associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 6, lettera e), L. 287/1991 (non commerciale);
- comma 6: attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario (non commerciale);

di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al cinquanta per cento da enti del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).

Volendo provare a schematizzare la natura fiscale delle diverse fonti di una Aps avremmo questa situazione:

Attività non commerciali	Attività commerciali
AIG svolte nel rispetto dell' articolo 79 , commi 2 e 2-bis, CTS	AIG svolte non nel rispetto dell'articolo 79, commi 2 e 2-bis, CTS
AIG svolte a rimborso spese con la P.A.	Attività diverse (ricomprese quelle dietro corrispettivo dei soci come da indicazione comma 3, articolo 85 , CTS)
Corrispettivi specifici pagati dai soci ¹⁰ in diretta attuazione del perseguimento di attività di interesse generale	
Cessione di pubblicazione a soci e a terzi	
Donazioni e lasciti testamentari	
Liberalità e donazioni	
Raccolta pubblica occasionale di fondi	
Somministrazioni di alimenti e bevande e organizzazione di viaggi e soggiorni turistici nel rispetto dei vincoli soggettivi ed oggettivi del comma 4, articolo 85, CTS	
Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato	
Quote associative	

Ora, alla luce, della disamina fiscale condotta sino ad ora come si vanno a collocare le diverse voci sopra indicate all'interno dello schema di bilancio, rendiconto gestionale (Mod. B) e quali informazioni è possibile trarre dallo stesso?

Area attività di interesse generale (A)

Fatte salve le perplessità già indicate per le Odv, nell'area delle attività di interesse generale dovrebbero trovare allocazione solo i corrispettivi scaturenti dalla remunerazione delle attività stesse.

Nelle Aps trova grande evidenza la distinzione operata per le Odv tra il punto "A2) proventi degli associati per attività mutuali" e il punto "A3) ricavi per prestazioni e cessioni agli associati e fondatori" per il quale potrebbero davvero valere le distinzioni illustrate sopra.

¹⁰ Si veda la nota 9 per l'indicazione dei soggetti che possono beneficiare.

Il punto A2 dovrebbe riguardare solo ed esclusivamente quelle cessioni effettuate a condizioni più favorevoli ai soci proprio in ragione della loro qualità che risultano in ogni caso non commerciali ma che consentono la verifica della previsione recata dalla lettera d), [articolo 8](#), CTS. Il punto A3 invece dovrebbe essere compilato per quelle cessioni a soci a condizioni di mercato anch'esse considerate non commerciali.

L'area delle attività di interesse generale dovrebbe mettere in luce che i proventi scaturenti dalla remunerazione delle stesse (corrispettivi pagati da terzi) sono svolti nel rispetto dell'[articolo 79](#), commi 2 e 2-bis, CTS mentre l'attività svolta in convenzione con la P.A. è a rimborso spese. Verifica che diventa impossibile senza una disaggregazione delle voci di costo ricomprese nell'area A) delle attività di interesse generale.

Area attività diverse (B)

Fatte salve le considerazioni sopra esposte per la medesima area di attività, l'area delle attività diverse dovrebbe riguardare tutte quelle attività non riconducibili nel novero delle attività di interesse generale che sono, potenzialmente, attività commerciali.

È un'area estremamente "delicata" poiché soggetta alla verifica di requisiti che saranno stabiliti in apposito decreto e la cui secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale, dovrà essere illustrata a cura degli amministratori. La riclassificazione dovrebbe mettere in luce il valore complessivo dei ricavi scaturenti dalle attività diverse per consentire la verifica del rispetto dei limiti applicabili alle stesse, nonché, per le Associazioni di promozione sociale, la possibilità di applicare il regime forfettario recato dall'[articolo 86](#), CTS per le attività commerciali svolte.

Area raccolta fondi (C)

Valgono tutte le considerazioni avanzate per le organizzazioni di volontariato.

Alla luce delle riflessioni formulate proviamo a "compilare" lo schema da parte di una APS mettendo in neretto le voci movimentabili.

Oneri e costi	Proventi e ricavi
A) Costi e oneri da attività di interesse generale	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
2) Servizi	2) <i>Proventi degli associati per attività mutuali (corrispettivi specifici pagati dai soci a un prezzo inferiore a quello di mercato)</i>¹¹

3) Godimento beni di terzi	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori (corrispettivi specifici pagati dai soci a prezzo di mercato)¹¹
4) Personale	4) Erogazioni liberali
5) Ammortamenti	5) Proventi del 5xmille
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	6) Contributi da soggetti privati
7) Oneri diversi di gestione	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
8) Rimanenze iniziali	8) Contributi da enti pubblici (rimborso spese da convenzione)
	9) Proventi da contratti con enti pubblici
	10) Altri ricavi, rendite e proventi
	11) Rimanenze finali
Totale	Totale
	Avanzo/disavanzo AIG (saldo 0)
B) Costi e oneri da attività diverse	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori (articolo 85, comma 3)
2) Servizi	6) Contributi da soggetti privati
3) Godimento beni di terzi	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi (raccolta fondi continuativa sinallagmatica, attività corrispettive non riconducibili nel novero dell'art. 5)
4) Personale	8) Contributi da enti pubblici
5) Ammortamenti	9) Proventi da contratti con enti pubblici
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	10) Altri ricavi, rendite e proventi
7) Oneri diversi di gestione	11) Rimanenze finali
8) Rimanenze iniziali	
Totale	Totale
	Avanzo/disavanzo attività diverse
C) Costi e oneri da raccolta fondi	C) Ricavi, rendite e proventi da raccolta fondi
1) Oneri per raccolte fondi abituali	1) Proventi per raccolte fondi abituali (liberalità, contributi pubblici a fondo perduto, donazioni e lasciti, 5xmille)
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	2) Proventi per raccolte fondi occasionali (raccolte pubbliche occasionali di fondi)
3) Altri oneri	3) Altri proventi (Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario)
Totale	Totale
	Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi

¹¹ Non concorre alla determinazione della commercialità dell'attività ai sensi dell'articolo 79, commi 2 e 2-bis, CTS.

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
1) Su rapporti bancari	<i>1) Da rapporti bancari</i>
2) Su prestiti	<i>2) Da altri investimenti finanziari</i>
3) Da patrimonio edilizio	<i>3) Da patrimonio edilizio</i>
4) Da altri beni patrimoniali	<i>4) Da altri beni patrimoniali</i>
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	<i>5) Altri proventi</i>
6) Altri oneri	
Totale	Totale
	Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali
E) Costi e oneri di supporto generale	E) Proventi di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1) Proventi distacco del personale
2) Servizi	<i>2) Altri proventi di supporto generale (quote associative)</i>
3) Godimento beni di terzi	
4) Personale	
5) Ammortamenti	
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	
7) Altri oneri	
Totale	Totale
	Avanzo/Disavanzo prima delle imposte
	Imposte
	Avanzo/disavanzo d'esercizio

Conclusioni

L'innegabile utilità della definizione di uno schema unitario e specifico per gli Enti di Terzo settore non commerciali si scontra con le difficoltà operative legate all'adozione, da parte di soggetti che hanno caratteristiche e specificità molto diverse tra di loro, anche sotto un profilo fiscale, di uno schema "fisso". Accanto alla rigidità degli schemi si innescano due problematiche ulteriori:

- la capacità di ricondurre all'interno delle articolazioni dello schema (numeri romani) le diverse voci di provento/ricavo creando un abbinamento che permetta di identificare per ogni posta dello schema contrassegnata dal numero romano uno o più conti del piano dei conti;
- la difficoltà di addivenire a una ripartizione dei costi promiscui efficace e non contestabile.

Solo la pratica potrà stemperare molti nodi critici e portare a soluzioni condivise.

SCHEDA DI SINTESI

Gli schemi di bilancio applicati a Odv e Aps.



La natura fiscale dell'ente condiziona il tipo di bilancio da adottare: codice civile per gli ETS commerciali, secondo le Linee guida per gli ETS non commerciali.



La natura fiscale delle diverse attività svolte, anche in ragione delle deroghe specifiche previste per Odv e Aps, condiziona la riclassificazione negli schemi.



Una volta inquadrare le diverse attività sotto un profilo fiscale occorre andare ad allocare le diverse voci di ricavo/provento e costi/oneri affinché lo schema di bilancio possa non solo essere uno strumento informativo per i diversi *stakeholder* ma che consenta anche una "lettura fiscale" coerente dello stesso.



L'allocazione sia delle voci di ricavo/provento così come di oneri/costi non dipende dalla finalizzazione delle stesse ma dal tipo di attività che ha generato i ricavi/proventi o che ha assorbito i costi/oneri necessari per produrre quella attività.



La compilazione degli schemi di Odv e Aps alla luce delle indicazioni sopra indicate porterà a non considerare determinate voci contenute nello schema perché non rispondenti ai criteri indicati, e a completare quelle di "pertinenza" con una indicazione puntuale delle voci che vi confluiscono pur con gli interrogativi che pone una siffatta impostazione.